

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 24-2579

Regolamento attuativo dell'art. 19 della legge regionale 5 Aprile 2019, n. 14 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna". Modalità di costituzione, gestione e funzionamento delle commissioni locali valanghe. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che l'articolo 19 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna):

al comma 1, attribuisce alle unioni montane, anche associate per ambiti territoriali ottimali secondo apposite convenzioni, la costituzione di commissioni locali valanghe (CLV) per l'esercizio di attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici, in qualità di organi tecnici consultivi dei sindaci per la gestione di situazioni di rischio da valanghe in territorio antropizzato;

al comma 2, prevede che la Giunta regionale provveda con regolamento alla definizione delle modalità per la costituzione, la gestione e il funzionamento delle commissioni locali valanghe; dato atto che:

- occorre disciplinare le modalità con cui le unioni montane costituiscono e gestiscono le commissioni locali valanghe (CLV) e definire i criteri ai quali le commissioni locali valanghe devono attenersi nello svolgimento delle attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici a livello locale ad esse attribuite;

- occorre, altresì, in adeguamento al rinnovato quadro normativo di riferimento per la pianificazione di protezione civile, un aggiornamento tecnico delle attività svolte dalle CLV, istituite ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 2 luglio 1999, n.16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) – abrogata - e da tempo operanti sul territorio regionale, nell'ambito delle funzioni conferite alle unioni montane;

- a tal fine, presso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica è stato costituito un gruppo di lavoro intersettoriale composto da personale tecnico dei Settori Geologico, Protezione Civile, Attività Amministrativa e Giuridica e con il supporto tecnico-scientifico di personale dell'Agenzia per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte;

- nel periodo ottobre 2019 – ottobre 2020 il suddetto gruppo di lavoro ha provveduto alla redazione di un testo di regolamento;

- in data 7 ottobre 2019, con nota prot. n. 44634/A18000 il Settore Geologico regionale ha provveduto a richiedere alle unioni montane del Piemonte proposte e suggerimenti relativi ad aspetti operativi ed organizzativi dell'attività delle CLV; le osservazioni pervenute sono state tenute in considerazione, per quanto possibile, dal citato gruppo di lavoro ai fini della redazione definitiva del regolamento;

- in data 19 novembre 2019 a Torino sono stati presentati, nel corso di un incontro con i componenti delle CLV istituite ai sensi del regolamento regionale n. 4/R del 7 giugno 2002 (Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Modalità costitutive e di funzionamento delle Commissioni locali valanghe), i contenuti del suddetto testo di regolamento e sono state illustrate le osservazioni pervenute da alcune unioni montane;

- nel mese di ottobre 2020 il gruppo di lavoro ha condiviso il testo del regolamento con il Settore regionale Sviluppo della montagna al fine di armonizzare le disposizioni finanziarie di cui all'art. 13 del regolamento con quanto previsto dall'articolo 11 della l.r. n. 14/2019 e dall'articolo 6 del regolamento 25 giugno 2020, n. 3/R;

ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento regionale recante: “Regolamento attuativo dell'art. 19 della legge regionale 5 Aprile 2019, n. 14 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna”. Modalità di costituzione, gestione e funzionamento

delle commissioni locali valanghe”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto;

visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

vista la legge regionale 5 aprile 2019, n. 14;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, il regolamento regionale recante “Regolamento attuativo dell’art. 19 della legge regionale 5 Aprile 2019, n. 14 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna”. Modalità di costituzione, gestione e funzionamento delle commissioni locali valanghe” allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale n. 1/1999 e dell’articolo 51 dello Statuto;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 27 e 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2019, n. 7/R - Regolamento regionale recante: “Regolamento attuativo dell’articolo 19 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna). Modalità di costituzione, gestione e funzionamento delle commissioni locali valanghe” è stato pubblicato in data 24 dicembre 2020 sul Bollettino Ufficiale n. 52. (ndr).